

Edizione di venerdì 2 ottobre 2015

ACCERTAMENTO

[Accertamenti bancari: una buona difesa comincia dal merito](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary: più tempo!](#)

di **Fabrizio Vedana**

ADEMPIMENTI

[La comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni per il 2014](#)

di **Federica Furlani**

IVA

[IVA detraibile anche senza registrazione della fattura d'acquisto](#)

di **Marco Peirola**

ENTI NON COMMERCIALI

[I comitati organizzatori: questi sconosciuti \(I parte\)](#)

di **Guido Martinelli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

ACCERTAMENTO

Accertamenti bancari: una buona difesa comincia dal merito

di **Giovanni Valcarenghi**

Sta sempre più affermandosi un principio generale in forza del quale il contribuente, a prescindere dalle pure ragioni di diritto che vanno ovviamente avanzate ed apprezzate, abbia sempre la convenienza a difendersi nel **merito** contro eventuali contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, cercando di rendere il meno "patologico" possibile il proprio comportamento, segnalando le possibili giustificazioni, evidenziando le storture nel ragionamento, eccetera.

Una conferma di questa puntualizzazione si evince dalla recente sentenza della Cassazione (n. 18126 del 15-09-2015) che si è occupata di vagliare la legittimità di un avviso di accertamento scaturente dalla mancata giustificazione di movimentazioni su **conti correnti bancari**.

Da quanto si evince dalla pronuncia, una contribuente era cointestataria di un conto corrente con la madre; su tale conto erano state accreditate somme apparentemente **non giustificate**.

Contro la sentenza sfavorevole della CTR Liguria, la contribuente opponeva tre specifiche doglianze:

1. la C.T.R. errava avendo ritenuto che l'art.32 del DPR 600/1973 avesse introdotto nell'ordinamento una presunzione legale relativa;
2. pur a fronte dell'allegazione del fatto che il conto corrente fosse cointestato con la madre, la quale aveva notevoli disponibilità finanziarie, la CTR aveva ritenuta necessaria la prova documentale che le movimentazioni bancarie, contestate dall'Ufficio, fossero riferibili esclusivamente all'altro intestatario del conto corrente mentre, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prova poteva essere fornita a mezzo di presunzioni semplici;
3. la CTR non aveva censurato il comportamento dell'Agenzia che, pur a fronte della cointestazione del conto, aveva recuperato l'intero importo dei movimenti contestati e non solamente il 50%.

Da una valutazione generale, dunque, pare che la strategia difensiva, sin dal primo grado di giudizio, fosse unicamente imperniata su **questioni meramente giuridiche** (tipologia di presunzioni, validità della prova contraria, ecc.), relegando le sole giustificazioni nel merito alla esistenza di una cointestazione del conto.

Tale strategia, nel caso specifico, non sembra avere fornito grandi frutti e, sullo sfondo, rimane

l'impressione che non vi fossero, in realtà, grandi giustificazioni agli apporti contestati.

Infatti, la Corte esordisce subito rilevando la **inconsistenza** delle censure.

In tema di validità dell'articolo 32 del DPR 600, si ribadisce che, qualora si ravvisino movimentazione sospette dei depositi, si determina un'**inversione** dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

A parere dei Giudici, risulta ormai scontato che gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono **sempre** rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione; ciò, a prescindere dal fatto che il contribuente sia un privato cittadino piuttosto che un esercente impresa, arti e professioni. In tale ultimo caso, ciò che varia è la possibilità – per l'Ufficio – di desumere il reddito dai "**prelevamenti**". Si è così affermato, in sostanza, che dal semplice versamento sul conto corrente scatta un onere probatorio a carico del soggetto di giustificare la natura e/o la provenienza.

Sul versante della difesa, inoltre, gli stessi Giudici ricordano che:

- è certamente ammesso il ricorso alle presunzioni semplici;
- tali presunzioni, tuttavia, devono essere sottoposte ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo (di recente, Cassazione 4585/15).

Per meglio comprendere, non basta sostenere genericamente che le movimentazioni potrebbero essere astrattamente riferibili all'altro cointestatario del conto, pur se dotato di ampia liquidità ed investimenti, ma sarebbe stato invece opportuno:

- **individuare qualche movimentazione direttamente riconducibili al cointestatario;**
- riscontrarne, ad esempio, la **periodicità** (ad esempio, incasso di un canone di locazione), al fine di escludere anche i successivi apporti di pari importo effettuati nei mesi successivi;
- ricostruire gli incassi delle **cedole dei titoli**;
- ecc.

Insomma, limitarsi a sostenere che quando gli intestatari del conto siano più di uno si determina un obbligo di "certosina" imputazione delle somme all'uno o agli altri da parte dell'Agenzia risulta errato, salvo appunto il caso in cui non si **dimostri analiticamente** che tutti (o molti, o quantomeno alcuni) i versamenti siano imputabili ad altro soggetto.

Si chiude allora la sentenza riscontrando:

- **l'irrelevanza della circostanza che il conto corrente bancario sia cointestato** (così già Cassazione n.21420/12);
- che nel caso in esame la parte non è stata in grado di giustificare le movimentazioni bancarie poi riprese a tassazione;
- che la CTR non ha negato la possibilità di difesa con l'utilizzo di una presunzione semplice, ma semplicemente non ne ha apprezzato la gravità, precisione e concordanza (allegazioni generiche e non puntuali riferimenti alle singole operazioni riferibili all'altro cointestatario ed alla causale delle operazioni stesse).

Risultato finale, rigetto del ricorso.

Prima alternativa: non vi erano possibilità di giustificare le movimentazioni bancarie, con la conseguenza che le contestazioni dell'Ufficio fossero fondate.

Seconda alternativa: non ci si è voluti "scomodare" per giustificare le movimentazioni contestate ed in tal caso, la mancanza di atteggiamento trasparente e collaborativo ha determinato, come si diceva in apertura, una posizione rigida e tranciante della Cassazione.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary: più tempo!

di **Fabrizio Vedana**

Ci saranno **due mesi di tempo in più** per presentare le richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria introdotta con la legge 186/2014; slitta al **30 dicembre 2015** il termine entro il quale inviare all'Amministrazione fiscale le relazioni illustrative dell'istanza ed i relativi allegati.

Lo prevede il **Decreto legge n. 153**, del 30 settembre 2015, recante "Misure urgenti per la finanza pubblica – Disposizioni in materia di collaborazione volontaria – Voluntary disclosure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015.

Il Provvedimento, oltre alla citata proroga dei termini di presentazione dell'istanza di adesione alla voluntary e della relativa documentazione, prevede, inoltre, un **allungamento dei termini di accertamento fiscale** per gli anni fiscali in scadenza; in tal modo l'Amministrazione fiscale avrà quindi un anno di tempo in più per verificare le istanze presentate ed i relativi conteggi.

Il Decreto 153, dopo aver ribadito che trovano piena applicazione, a professionisti, banche e fiduciarie, le disposizioni in materia di prevenzione del **riciclaggio** e di **finanziamento del terrorismo** di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, chiarisce però che non si applica l'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto.

È bene precisare che tale articolo prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo dell'eventuale conto o libretto di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperto presso Stati esteri.

Il chiarimento contenuto nel Decreto consente, quindi, di far emergere anche disponibilità detenute all'estero su **conti o libretti anonimi** senza far incorrere il contribuente nelle citate violazioni di legge.

Altra significativa novità che reca con sé il Provvedimento del Governo è l'introduzione di un **regime sanzionatorio più favorevole** per quanti hanno ricevuto disponibilità provenienti dall'estero nell'ambito di **piani di previdenza**; il Decreto, prevede, infatti, che l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'**aliquota del 5 per cento**.

Con specifico riferimento alla presentazione di istanza e relazione di accompagnamento è bene sottolineare che il Decreto prevede che i nuovi termini previsti per l'integrazione

dell'istanza e la presentazione dei documenti (fissati, rispettivamente, al 30 novembre e al 30 dicembre) sono da considerarsi **validi anche per le istanze già trasmesse** alla data di emanazione del Decreto, ovvero prima del 30 settembre 2015.

Viene così superato il termine di 30 giorni precedentemente previsto tra la presentazione dell'istanza e il deposito di un'eventuale istanza integrativa, della relazione e dei documenti, previsti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2015.

ADEMPIMENTI

La comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni per il 2014

di **Federica Furlani**

Entro il prossimo **30 ottobre** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) va inviata la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati alla società o alla ditta individuale da parte dei soci o familiari nel corso del 2014.

La comunicazione va presentata utilizzando l'apposito **modello** approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94902, sostituito nel mese di novembre 2013, il medesimo previsto per la comunicazione dei beni concessi in godimento a soci/familiari.

I due obblighi sono tuttavia autonomi, per cui in presenza di entrambe le tipologie (beni e finanziamenti) vanno compilati moduli distinti.

I soggetti obbligati a presentare la comunicazione in esame sono esclusivamente quelli che hanno **ricevuto** il finanziamento/capitalizzazione nella forma di:

- **Società (di persone e capitali);**
- **Impresa individuale, in contabilità semplificata o ordinaria;**
- **Società cooperative;**
- **Stabili organizzazioni di società non residenti;**
- **Enti privati di tipo associativo solo per i beni relativi alla sfera commerciale.**

Quindi l'adempimento **non può essere assolto da parte dei soci/familiari** che hanno effettuato il finanziamento/capitalizzazione.

Come precisato dalle istruzioni al modello, l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste **sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata**, in presenza di **conti correnti dedicati** alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.

Di conseguenza sono esonerate le imprese in contabilità semplificata che non dispongono di un conto corrente dedicato all'attività, nonché, sempre se non dispongono di un conto corrente dedicato, i soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011), il regime contabile semplificato (art. 27, co. 2, DL 98/2011) e il regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000).

La comunicazione va presentata **solo per i finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti da soci o**

familiari dell'imprenditore; ne sono pertanto esclusi i familiari dei soci, il titolare dell'impresa individuale o familiare ed i soci persone giuridiche.

Per ognuno dei soci finanziatori o dei familiari dell'imprenditore occorre compilare un modulo distinto e i finanziamenti e le capitalizzazioni vanno comunicati solo nei casi in cui siano di **importo complessivo non inferiore a 3.600 euro, limite** che va verificato con riguardo alla **posizione del singolo socio o familiare**.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti **senza tener conto delle eventuali restituzioni** effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, sull'apposito campo del modello va indicata la **data dell'ultima operazione**.

A fine anno il saldo dei finanziamenti è inferiore ai 3.600 euro complessivi, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di 4.500 euro indicando la data del 31 agosto 2014.

	Finanziamento	Restituzione	Saldo
14/01/2014	2.500		
30/03/2014	1.500		
07/07/2014		2.000	
31/08/2014	500		
30/11/2014		1.000	
	4.500	3.000	1.500

Non vanno comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni i cui dati sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria: è il caso di un finanziamento perfezionato con atto pubblico o scrittura privata autenticata o di un aumento di capitale sottoscritto con atto notarile.

In caso di omessa presentazione della comunicazione, trattandosi di una comunicazione all'Anagrafe tributaria, la sanzione applicabile va da **206 € a 5.164 €** (art. 13, co. 2, Dpr 605/1973), ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta.

La violazione è regolarizzabile tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

IVA

IVA detraibile anche senza registrazione della fattura d'acquisto

di **Marco Peirola**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18924 del 24 settembre 2015, ha affermato che l'obbligo di registrazione degli acquisti, previsto dall'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, non solo non è contemplato dalla normativa comunitaria, ma si pone addirittura **in contrasto** con la medesima laddove l'omessa annotazione nel registro degli acquisti determini la **perdita del diritto di detrazione**.

Secondo i giudici di legittimità, la detrazione deve intendersi riconosciuta alla **triplice condizione** che:

- l'imposta addebitata in fattura dal cedente/prestatore sia divenuta **esigibile** (art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE);
- il cessionario/committente abbia destinato i beni/servizi acquistati al compimento di **operazioni imponibili** (art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE);
- il cessionario/committente sia in possesso di una fattura regolare (art. 178 della Direttiva n. 2006/112/CE).

Le altre formalità, riguardanti le modalità di esercizio del diritto alla detrazione, si configurano quali **meri obblighi formali**, volti a prevenire ed eliminare il rischio di frode e di evasione, la cui violazione non autorizza gli Stati membri a precludere al soggetto passivo l'esercizio della detrazione.

Ne consegue che l'**omesso o irregolare adempimento degli obblighi formali** e degli altri obblighi, che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire in quanto ritenuti necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare frodi, non legittima gli Stati membri ad escludere il diritto di detrazione laddove risultino adempiuti gli obblighi sostanziali, fatto salvo il caso in cui la violazione degli obblighi formali implichi un **rischio di perdita di entrate fiscali** o sia relativa ad operazioni caratterizzate da **frode fiscale** o dall'**uso abusivo delle norme comunitarie**.

Al di fuori delle ipotesi patologiche, l'adempimento degli obblighi formali risulta esclusivamente finalizzato all'**attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria**, sicché gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di documentazione delle operazioni passive **al fine di agevolare la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni sostanziali** relative all'esercizio della detrazione. Rimane, invece, escluso – in quanto eccedente i limiti consentiti dalla normativa comunitaria – che gli Stati membri possano **predeterminare le "prove legali" del diritto di detrazione**, precludendo al contribuente di avvalersi di qualsiasi altro mezzo di prova

consentito dall'ordinamento interno per gli altri diritti soggettivi.

Di conseguenza, se il contribuente osserva gli obblighi formali previsti dalla normativa interna (nella specie, annotando regolarmente le fatture passive nel registro degli acquisti), graverà sull'Amministrazione finanziaria che intenda disconoscere il diritto di detrazione, negando la corrispondenza della realtà fattuale con quella rappresentata nelle scritture contabili, l'onere della relativa prova; diversamente, laddove il contribuente non osservi gli obblighi formali disciplinati dall'ordinamento nazionale, sarà onere dello stesso, a fronte della contestazione di omessa od irregolare tenuta delle scritture contabili (nella specie, del registro IVA degli acquisti), fornire adeguata **prova dell'esistenza delle condizioni sostanziali** cui la normativa comunitaria ricollega la nascita del diritto alla detrazione.

La sentenza della Corte di giustizia di cui alla causa C-590/13 del 17 luglio 2014 (*Idexx Laboratories Italia*), pur riguardando gli **effetti dell'omesso reverse charge "esterno" sul diritto di detrazione**, conferma che l'obbligo di registrazione, se non adempiuto, non può, di per sé, precludere l'esercizio della detrazione in considerazione della sua natura esclusivamente "formale".

Ad ulteriore sostegno di questa conclusione, confermata anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11168 del 21 maggio 2014, può osservarsi che la normativa comunitaria dà rilevanza, ai fini in esame, alla fattura e non alla sua registrazione. In particolare, l'art. 178 della Direttiva n. 2006/112/CE subordina la detrazione al **possesso di una fattura regolare**, cioè conforme alle indicazioni previste dalla stessa Direttiva, idonee a collegare l'operazione alla sua rappresentazione documentale.

È in quest'ottica "sostanziale" che la Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che la detrazione presuppone l'**esistenza dell'acquisto documentato dalla fattura**, essendo possibile detrarre l'imposta alla **condizione che l'operazione sia effettiva** (si veda, da ultimo, la sentenza 13 marzo 2014, causa C-107/13, *Firin*).

Al di fuori, pertanto, delle **situazioni fraudolente**, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe essere rispettosa del **principio di proporzionalità**, a sua volta indispensabile per garantire il principio di neutralità dell'imposta, "*il quale esige che la detrazione a monte di quest'ultima sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi*" (Corte di giustizia, 12 luglio 2012, causa C-284/11, *EMS-Bulgaria Transport*).

In definitiva, "*in mancanza di norme specifiche relative alla **prova del diritto a detrazione**, gli Stati membri hanno il potere di prescrivere la **produzione dell'originale della fattura** per comprovare tale diritto, nonché quello di ammettere, se il soggetto passivo non ne è più in possesso, altre prove attestanti che l'operazione oggetto della domanda di detrazione è realmente avvenuta*" (Corte di giustizia, 5 dicembre 1996, causa C-85/95, *Reisdorf*).

Da questa indicazione si desume, come precedentemente ricordato, che l'obbligo di

registrazione degli acquisti, previsto dall'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, non solo non è contemplato dalla normativa comunitaria, ma si pone addirittura in contrasto con la medesima laddove l'omessa annotazione nel registro degli acquisti determini la perdita del diritto di detrazione.

ENTI NON COMMERCIALI

I comitati organizzatori: questi sconosciuti (I parte)

di **Guido Martinelli**

Il primo libro del codice civile introduce, tra gli enti con finalità etico – sociali, i **comitati** disciplinandoli agli artt. 39 – 41.

Si definisce un “comitato” come **un’organizzazione volontaria di persone** che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale (e quindi non egoistico), mediante la raccolta pubblica di fondi. Sono elementi di identificazione di un comitato la denominazione, la durata, la pubblica sottoscrizione, la struttura chiusa del rapporto e lo scopo.

Denominazione e **durata**, peraltro, non sono ritenute essenziali. La prima, infatti, non è prevista dalla legge e la seconda non è un elemento sicuro, data l’esistenza di comitati che perseguono scopi senza limiti di tempo, quali i comitati promotori di esposizioni o mostre permanenti. Lo stesso può dirsi della **pubblica sottoscrizione**, anch’essa normale, ma non essenziale dal momento che alcune manifestazioni si realizzano con i fondi precostituiti come nel caso di esposizioni o mostre allestite mediante le prenotazioni a pagamento dei locali da parte degli espositori e dei partecipanti.

Elemento qualificante è invece la **struttura chiusa** del rapporto, vale a dire la circostanza che lo scopo deve essere raggiunto ad opera di un gruppo ristretto di persone, i cosiddetti **promotori** (a differenza di quanto accade nelle associazioni che sono “a struttura aperta”, ossia consentono il ricambio continuo dei membri partecipanti attraverso le adesioni successive).

Lo **scopo** è poi l’elemento caratterizzante del comitato, qualificato com’è dalla sua natura altruistica e soprattutto, dal suo porsi come qualcosa di esterno rispetto gli interessi dei promotori. A differenza di quanto avviene nelle associazioni, dove lo scopo è diretto esclusivamente alla realizzazione di interessi propri degli stessi associati (si pensi ai sindacati, ai partiti politici, alle associazioni culturali e ricreative), lo scopo del comitato è invece diretto ad un interesse collettivo diverso da quello particolare di ogni singolo promotore ed è ciò che accade per i comitati di soccorso, di beneficenza o di opere pubbliche.

Il comitato viene identificato con un’associazione non riconosciuta ma, a differenza di quanto avviene nelle associazioni, il **patrimonio** non si costituisce attraverso i contributi degli associati bensì attraverso quelli di soggetti esterni quali i sottoscrittori.

La differenza tra il comitato e l’associazione sta poi nel fatto che i componenti del primo hanno una **destinazione vincolata** per i fondi reperiti (ossia la realizzazione della manifestazione per la quale il comitato si è costituito) mentre quelli della seconda, nell’ambito

dell'oggetto sociale, hanno una certa discrezionalità nell'utilizzo del proprio patrimonio

I soggetti che danno origine al comitato vengono denominati **promotori** in quanto promuovono le sottoscrizioni e la raccolta di fondi per il perseguimento dello scopo voluto. Essi possono essere persone fisiche ma anche persone giuridiche o enti di fatto.

Compito principale dei promotori è quello di annunciare il **programma dell'opera** (distinto dall'atto costitutivo) per raccogliere le oblazioni necessarie per il finanziamento dell'opera programmata. Una volta presentato al pubblico, la raccolta dei fondi inizia con le sottoscrizioni di terze persone (c.d. sottoscrittori) e le conseguenti oblazioni di questi. La loro partecipazione si limita a ciò: con l'oblazione essi si **spogliano** infatti definitivamente del bene che viene, insieme con gli altri beni raccolti, destinato alla realizzazione dello scopo proprio del comitato.

Non è necessario che anche i promotori facciano delle sottoscrizioni, in quanto il loro conferimento è dato dalla loro **opera personale**.

Il comitato si costituisce con un accordo tra i promotori, che convengono di svolgere un'attività comune per raggiungere un determinato scopo, mediante la raccolta dei fondi necessari attraverso pubbliche sottoscrizioni.

La costituzione del comitato non richiede alcuna **forma** particolare neppure se ad esso partecipino enti pubblici o se è costituito fra enti pubblici, purché la sua attività sia svolta nell'ambito del diritto privato.

Nel caso in cui, invece, il comitato intenda procedere per ottenere la personalità giuridica occorre che l'atto costitutivo rivesta la forma dell'**atto pubblico** (come avviene per le associazioni che vogliono chiedere il riconoscimento).

Il legislatore ha ritenuto opportuno regolare solo i rapporti con i terzi e non anche il **funzionamento interno** del gruppo, lasciando quindi completa autonomia ai membri del comitato.

Si fa riferimento a questa figura giuridica ogni volta che si deve organizzare una specifica **manifestazione sportiva**, magari con l'intervento di soggetti terzi (quali aziende per la promozione del Turismo, comunità montane, associazioni albergatori, ecc.) garantendo un rendiconto economico autonomo e distinto rispetto a quello dell'associazione sportiva di riferimento.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

IL METODO SALVINI



Francesco M. Del Vigo – Domenico Ferrara

Sperling & Kupfer

Prezzo – 19

Pagine – 248

Salvini non è solo un politico. Ma è anche un metodo di fare e intendere la politica e la comunicazione. Ruspe, magliette sgualcite, brillantini incastonato nel lobo, slogan provocatori e sparate sensazionali, nate e create per finire sulle prime pagine dei giornali e per scuotere – anche irritare, perché no? – l'opinione pubblica. Se non tutto, molto è calcolato. Noi abbiamo cercato di andare oltre la ruvidità del personaggio, per capire cosa c'è dietro l'altro Matteo, l'anti Renzi che è riuscito a polarizzare attorno a sé l'attenzione di molti. Ma abbiamo cercato di vedere chiaro anche in questa nuova Lega: chi c'è nel cerchio magico di via Bellerio? Come sta andando l'ardita operazione di sbarco al Sud? Che cosa è rimasto delle suggestioni nibelungiche e degli elmi da vichingo del primo carroccio? Ma, soprattutto, la forza distruttrice del leader ruspante riuscirà mai a trasformarsi in anelito edificatore? Cosa farebbe Salvini nella stanza dei bottoni?

SANGUE E ONORE. I BORGIA



Sarah Dunant


Neri Pozza

Prezzo – 13,90

Pagine – 575

Roma, 11 agosto 1492. Per cinque giorni, ventitré uomini sono rimasti prigionieri di una cappella in Vaticano. Senza scrivani cui dettare le loro lettere, né cuochi per preparare banchetti; con un solo domestico che li ha aiutati a vestirsi, e pasti frugali passati da uno sportello di legno che si chiude quando l'ultimo piatto è stato consegnato. Sono i cardinali entrati in conclave per eleggere il nuovo successore di Pietro. Diciassette giorni prima papa Innocenzo VIII, esausto, al cospetto dei figli chiamati al suo capezzale, ha smesso di combattere per restare in vita. Il corpo era ancora caldo quando i pettegolezzi hanno cominciato a diffondersi per le strade come lezzo di fogna. In città è corsa addirittura voce che l'irascibile cardinale Della Rovere, favorito del pontefice, e il vicesegretario cardinale Rodrigo Borgia si siano scambiati insulti da un capo all'altro del capezzale, e che Innocenzo abbia esalato l'ultimo respiro giusto per sfuggire al baccano. L'alba dell'11 agosto è un livido giorno di afa e calura quando, nella grande piazza, risuona il fatidico annuncio: "Habemus Papam!" Rodrigo Borgia, cardinale di Valenza, è stato eletto Papa col nome di Alessandro VI.

ANNA



Niccolò Ammaniti


Einaudi

Prezzo – 19

Pagine – 288

In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Con Anna Niccolò Ammaniti ha scritto il suo romanzo più struggente. Una luce che si accende nel buio e allarga il suo raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e la potenza incontrollabile della vita. Perché, come scopre Anna, la «vita non ci appartiene, ci attraversa».

QUELLO DEL TENNIS. STORIA DELLA MIA VITA E DI UOMINI PIÙ NOTI DI ME



Gianni Clerici

Mondadori

Prezzo – 20

Pagine – 200

La volta che dovette incontrare Gianni Brera, suo futuro maestro prima alla “Gazzetta dello Sport” e in seguito al “Giorno”, il giovane Gianni Clerici si presentò in Galleria, a Milano, con in mano una fiammante racchetta Dunlop Maxply per farsi riconoscere. Nulla di più profetico, se poi la sua “non carriera giornalistica” si è legata in modo indissolubile al tennis. Con il suo stile inimitabile, sempre in punta d'ironia, lo Scriba ha narrato più di mezzo secolo di tennis, assistendo ai trionfi di Laver e Borg, alle sfuriate di McEnroe, ai record di Federer. E intrecciando, ai margini dei court, le vicende di questo sport con la propria immaginazione letteraria, fino a coltivare come pochi l'arte della divagazione. Una qualità che rivive anche qui, in quella che Clerici definisce la sua “bio-eterografia”, dove a scandire il racconto della

propria vita sono le molte amicizie e gli eccezionali incontri: c'è l'infanzia in Riviera, la scoperta dell'"amatissimo gioco" praticato dai nobili inglesi, quindi il tennis da giocatore di buon livello e il sogno realizzato di calcare l'erba perfetta di Wimbledon; poi la scrittura, ma anche la visita a Hermann Hesse e l'incontro con Hemingway, la Milano vivissima degli anni Cinquanta e i maestri Bassani e Soldati che lo candidano al premio Strega; e, ancora, i 23 libri pubblicati e quelli bruciati, la passione per la poesia e il collezionismo (ovviamente di tutto ciò che riguardi il tennis).

WOODY ALLEN SHOW



Alex Romeo

Kaos edizioni

Prezzo – 15

Pagine – 172

Cronologia artistica, filmografia, battute, dichiarazioni, interviste: tutto sul regista, sceneggiatore, attore, commediografo, umorista, scrittore e musicista statunitense nato Allan Stewart Königsberg, in arte Woody Allen.